



RB [REDACTED]
ORD. N° 728/17
CR. A° 70314 =

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA

Il Giudice di Pace dott. Carmelo di Martino ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] G. avente ad oggetto ricorso avverso decreto di espulsione di straniero prot. n. [REDACTED]/2017 emesso e notificato il 10.06.17, vertente

TRA

[REDACTED], nato in Nigeria, il [REDACTED] C.F.: [REDACTED], anche identificato in atti della P.A. con le generalità di [REDACTED], [REDACTED], elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Cavour, 139, presso l'avv. Ida Laudisia, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso

- RICORRENTE

E

Prefetto della Provincia di Caserta,

- RESISTENTE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 07.09.2017,

OSSERVA

Con decreto n. [REDACTED]/2017, emesso in data 10.06.2017 e notificato in pari data, il Prefetto della Provincia di Caserta disponeva l'espulsione immediata e coatta dal territorio nazionale della ricorrente. Il provvedimento era adottato ai sensi dell'art. 13, comma 4, l. lett. a, del D.lgs. n.186/98 perché il ricorrente risultava essere entrato nel territorio dello Stato Italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e per la sua pericolosità sociale, desumibile dalle condotte tenute dallo stesso. Il Prefetto di Caserta disponeva l'espulsione immediata e coatta dal territorio nazionale della ricorrente ed il Questore di Caserta ne disponeva il trattenimento al Cie di Torino.

In data 20.06.2017, il ricorrente depositava ricorso al Giudice di Pace di Caserta e chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del decreto prefettizio di espulsione, notificato in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto. conseguente

GIUDICE DI PACE
Dr. Carmelo di Martino

e/o comunque connesso. Il ricorrente eccepiva: la nullità del decreto di espulsione; violazione e falsa applicazione della legge oltre che eccesso di potere per difetto d'istruttoria e motivazione.

Fissata l'udienza con sospensione dell'esecutività del decreto, ritualmente comunicata alle parti, la resistente Prefettura si costituiva in cancelleria con nota difensiva. All'udienza del 07.09.2017, fissata per la comparizione delle parti, a seguito delle precisazioni delle conclusioni del legale del ricorrente, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso va dichiarato ammissibile, in quanto proposto tempestivamente.

L'opposizione appare fondata e, pertanto, va accolta.

Invero, il giudicante rileva che la causa posta a fondamento del decreto di espulsione sia la rilevata pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalla condotta tenuta dallo stesso, condotta che, a parere del prefetto, lo faceva rientrare nella categoria di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011.

Pertanto, l'espulsione era deliberata in base ad una valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente desunta dal fatto che era stato condannato a cinque anni di carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti continuato.

La condanna di cui sopra e la mancanza di notizie su un'attività lavorativa lecita dell'opponente induceva il prefetto ad emanare il relativo decreto di espulsione.

Invero, la decisione di espellere un immigrato irregolare, quando coinvolge altri soggetti e, quindi, altri interessi, questi devono essere valutati in contrapposizione con gli interessi pubblici, al fine di poter giungere ad una decisione che evidenzi, per quanto possibile, l'interesse prevalente.

Nel caso de quo, oltre ad un evidente interesse alla tutela della pubblica sicurezza che induce ad espellere il ricorrente, vi è quello di tutelare il nucleo familiare del ricorrente, composto oltre che dalla moglie, [REDACTED] anche dal figlio, [REDACTED] minore di cinque anni, così come documentato.

A tal proposito, il giudice rileva che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, in data 13-15.06.2017, quindi tre giorni dopo il decreto prefettizio impugnato, accoglieva il ricorso avverso il provvedimento di espulsione emesso dal

GIUDICE DI PACE
Dr. Carmelo di Martino



Magistrato di Sorveglianza di S. Maria C.V., in data 04.07.2016, e, per l'effetto, revocava l'espulsione, sulla base della informativa della Questura di Napoli e della relazione comportamentale della casa circondariale di Carinola (CE), nella quale si evince che il [REDACTED] aveva un corretto comportamento carcerario e che aveva beneficiato anche di permessi premio, tenendo, con regolarità ed assiduità dei colloqui con i familiari. Inoltre, sempre dallo stesso provvedimento si rileva che la moglie ed il figlio minorenni risiedono stabilmente in Napoli in [REDACTED]

Da quanto sopra, emerge un'evidente diversità di valutazione operata dal prefetto e quanto ritenuto dal tribunale di sorveglianza di Napoli.

A questo punto, però, il giudicante rileva che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli motivava la sua decisione, sulla base della documentazione prodotta dal legale del ricorrente, mentre il decreto di espulsione impugnato, in questa sede, la pericolosità sociale del [REDACTED] non appare essere stata compiutamente valutata nella sua globalità ed attualità, come la stessa contrapposizione degli interessi di cui sopra, non appare avere ricevuto quel necessario approfondimento.

Pertanto, il decreto impugnato va annullato. Spese di lite compensate.

Stante l'esplicita richiesta ritualmente avanzata dalla parte ricorrente ex art. 78 e 142 D.P.R. 115/02, le spese processuali sono poste a carico dell'erario dello Stato, a condizione ne ricorrano tutti i presupposti e requisiti di legge.


P.Q.M.

il Giudice di Pace di Caserta, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso, proposto da [REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED] anche identificato in atti della P.A. con le generalità di [REDACTED] [REDACTED] e dispone la nullità del decreto di espulsione n. [REDACTED] 017, emesso in data 10.06.2017 e notificato in pari data, e nulli e privi di effetti tutti gli atti sottostanti e conseguenti o comunque ad esso connessi;
- 2) Compensa tra le parti le spese di giudizio;
- 3) Ammette il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con la contestuale emissione del decreto di liquidazione delle stesse.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Caserta, il 07.09.2017



Il Giudice di Pace
Dott. Carmelo di Martino

GIUDICE DI PACE
Dr. Carmelo di Martino